



CITTA' DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse

ATTO DI CONCESSIONE DEL CAMPO DI CALCIO ALTERNATIVO DENOMINATO "FRANCO LOMBARDO".

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella residenza municipale sono presenti:  
Il Comune di Castelvetrano, per il quale interviene il \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ in qualità di Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse, domiciliato per la carica presso la sede Comunale;  
\_\_\_\_\_ per la quale interviene il Sig. \_\_\_\_\_ nato a Castelvetrano il \_\_\_\_\_ nella qualità di Presidente della società;

PREMESSO:

Che con provvedimento del Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il bando per la concessione del campo di calcio alternativo denominato "Franco Lombardo".

Che con verbale del \_\_\_\_\_ la Commissione ha definito le graduatorie per l'assegnazione dell'impianto in oggetto aggiudicandolo, in via provvisoria, alla \_\_\_\_\_;

Che con provvedimento del Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si aggiudica, in via definitiva, alla \_\_\_\_\_ l'impianto sportivo in oggetto;

Tutto ciò premesso;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

L'Amministrazione Comunale di Castelvetrano concede alla \_\_\_\_\_ la gestione e l'uso del campo di calcio alternativo denominato "Franco Lombardo". Gli impianti sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

ART. 2

Lo scopo della concessione consiste nella gestione degli impianti per le finalità sportive e sociali che la concessione stessa persegue.

Il concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare gli impianti in modo corretto, utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia e osservando tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti in materia applicabili e compatibili con la natura degli impianti sportivi concessi.

La concessione avrà la durata di anni tre decorrenti dalla data del verbale di consegna. A semplice richiesta del Comune di Castelvetrano alla scadenza della presente concessione il concessionario è tenuto a riconsegnare gli impianti liberi da persone e cose, perfettamente funzionanti e senza nulla a pretendere per eventuali migliorie effettuate durante la gestione.

Per motivi di pubblica utilità o interesse l'Amministrazione Comunale potrà revocare o sospendere l'efficacia della presente concessione senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il concessionario.

#### ART. 3

Il concessionario, a mezzo del suo rappresentante, con la presente concessione, si impegna a:

- a) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune di Castelvetro proporrà di attuare, in accordo tra le parti, durante il periodo della presente concessione;
- b) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune.

#### ART. 4

Il concessionario dovrà garantire l'uso dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione alle società od associazioni che ne fanno richiesta concordando con le stesse le modalità e gli orari di utilizzo. Il concessionario, a parziale copertura dei costi sostenuti di cui all'art. 6 della presente concessione, avrà diritto a pretendere da parte delle società od associazioni che richiedono l'utilizzo dell'impianto l'importo di € 5,00 per ogni ora di utilizzo. Il concessionario non può, per nessun motivo e a nessun titolo, pregiudicare l'uso pubblico dell'impianto sportivo gestito in concessione.

#### ART. 5

Il concessionario, a mezzo del suo rappresentante, dichiara di conoscere ed accettare le norme del regolamento per l'uso degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 192 del 27.09.1996, e di conseguenza:

- a) assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per i danni che dall'uso degli impianti e delle relative attrezzature possono derivare al Comune di Castelvetro;
- b) solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per incidenti ed infortuni che possono subire i fruitori degli impianti durante la gestione degli stessi;
- c) riconosce indenne l'Amministrazione Comunale da responsabilità per manomissioni o furti che dovessero verificarsi nei locali in uso;
- d) accetta di indennizzare l'Amministrazione Comunale per ogni e qualsiasi danno subito per l'uso degli impianti;
- e) adempie a proprie cure e spese a tutte le prescrizioni eventualmente dettate dalla commissione comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli nonché dei Vigili del Fuoco per l'uso dell'impianto.

#### ART. 6

Il concessionario assume l'onere:

- della spesa necessaria per il personale addetto alla pulizia, funzionamento e custodia degli impianti, sollevando il Comune di Castelvetro da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il concessionario medesimo ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto disciplinato dall'art. 1676 del codice civile;
- della spesa per la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature, curandosi dell'ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie per il corretto uso degli impianti stessi;
- delle spese inerenti la presente concessione quali imposte, tasse e quant'altro necessario per dare corso legale alla concessione stessa;
- delle spese relative alle utenze telefoniche, alla fornitura di acqua, gas ed energia elettrica;
- della sistemazione delle transenne e delle attrezzature, da effettuare con proprio personale, al termine delle manifestazioni;
- del funzionamento del servizio di pubblica sicurezza;

- di ogni altra incombenza derivante da prescrizioni imposte dalla commissione comunale sui pubblici spettacoli.

L'accertamento di una qualsiasi violazione di una sola clausola della presente concessione determina la facoltà del Comune di Castelvetro di revocare ipso-facto la concessione stessa ferme restando tutte le eventuali azioni di richiesta di risarcimento danni che il Comune intendesse promuovere. Il concessionario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che i tecnici, funzionari od incaricati del Comune riterranno di effettuare negli impianti sportivi. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere al concessionario l'attuazione di quei lavori manutentivi che si rendessero necessari, assegnando un termine per adempiere, scaduto il quale si provvederà in danno del concessionario, con addebito delle spese sostenute.

#### ART. 7

Per l'utilizzo dell'impianto sportivo in oggetto il concessionario pagherà al Comune di Castelvetro un canone annuo ammontante ad € \_\_\_\_\_. Tale canone dovrà essere corrisposto alla scadenza di ogni anno di concessione.

#### ART. 8

Il concessionario può richiedere la revoca della presente concessione in qualsiasi momento dandone comunicazione almeno tre mesi prima, a titolo di preavviso, al Comune di Castelvetro. Alla scadenza, revoca o risoluzione della presente concessione il concessionario si impegna a non chiedere nessun indennizzo per i miglioramenti apportati agli immobili oggetto della presente concessione.

#### ART. 9

E' fatto assoluto divieto al concessionario di mettere in circolazione biglietti di ingresso o inviti in quantità superiore alla capienza degli impianti secondo l'autorizzazione ottenuta dalla apposita commissione comunale.

#### ART. 10

Per tutto ciò che non sia stato espressamente previsto tra le parti nella presente concessione si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal codice civile e dalle altre norme e regolamenti vigenti in materia.

per il COMUNE DI CASTELVETRO

---

per il CONCESSIONARIO

---